Lavoratore “isolato”: deve essere risarcito il danno subito

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la Sentenza n. 9899 del 2016 con la quale, nell’ipotesi di un dipendente “emarginato” rispetto al contesto lavorativo usuale , a causa di problemi legati a stato ansioso, al quale è seguito l'aggravamento della malattia determinata da crisi d'ansia dalla quale il dipendente era affetto, ha precisato il diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore.

Infatti la decisione di quest'ultimo di sospendere la terapia, di per sé dannosa, era in qualche modo causalmente riconducibile proprio a quello stato psichico reso ancora più incerto dall'illegittimo comportamento datoriale.

Tutto ciò conduce i Giudici del Palazzaccio inevitabilmente a confermare il «risarcimento» a favore del lavoratore per il «danno biologico» subito a causa dell’isolamento a cui è stato sopposto in ufficio ancorando tale decisione alla condivisione delle risultanze peritali di seconde cure ed alla corretta applicazione del principio dell'equivalenza causale con riguardo alla riconducibilità dell'evento dannoso di cui trattasi alla situazione lavorativa del dipendente.

Il ricorso proposto dalla datrice di lavoro va, pertanto, rigettato.